



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Nord

Procedimento 9/2025/INTERREGIONALE NORD

### **Provvedimento decisionale del Collegio**

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Nord, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18.12.2025, in cui era presente il Procuratore Associativo avv. Dario Murra, assente la parte convenuta, rilevato che:

° con atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art 10 Regolamento Procura Associativa, il Procuratore Associativo deferiva [REDACTED], tessera AT 0 [REDACTED]14, socio tesserato dalla ASD [REDACTED] – operante a [REDACTED], affiliata al Comitato [REDACTED] - per fatti attinenti a comportamenti gravemente inappropriati nei confronti di allieva minorenni posti in essere nella sua qualità di allenatore, ritenendo sussistente l'illecito associativo in relazione ai valori fondanti del Csi, al fine di richiedere l'accertamento e le sanzioni;

° con Provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 4.12.2025, dando atto del deferimento – contestualmente trasmesso – ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Probiviri, si nominava il Collegio Interregionale Nord, nelle persone di Fabio Arrigoni (Presidente relatore); Elena Jaccheri (componente); Valli Roberto (componente) per la trattazione del procedimento;

° con provvedimento 5.12.2025, il Presidente del Collegio convocava le parti, in specie il signor [REDACTED], trasmettendo alla mail dichiarata in sede di tesseramento, all'udienza del Collegio da tenersi in data 18.12.2025 per via telematica, quale possibilità prevista dal provvedimento di nomina, nonché oggetto di previsione generale per i procedimenti anche arbitrali. La sede del procedimento veniva fissata a [REDACTED], in quanto luogo ove operava l'incolpato e la ASD e dei fatti;

° il tesserato convenuto veniva ulteriormente invitato a presenziare all'udienza telematica, a mezzo convocazione via mail dichiarata in sede di tesseramento;

° all'udienza: - il tesserato convenuto, pur atteso per oltre 30 minuti, non riteneva di presenziare; - il presidente del Collegio relazionava su procedimento; il Procuratore Associativo concludeva per la radiazione dell'incolpato, richiamando il deferimento a la gravità dei fatti. Il Collegio riservava la decisione.

### Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il procedimento attiene a fattispecie di particolare rilievo per la natura del comportamento ascritto al tesserato, poiché riferito a fatti concernenti minore, rivestendo l'incolpato ha qualifica di allenatore, talché svolge ruolo educativo e di autorità in ambito sportivo-



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

associativo. Il tesserato, che non ha ritenuto di presentarsi all'udienza, non ha esercitato la facoltà di essere sentito sui fatti.

Si evidenzia che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presidono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a tutela dei minori, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in ragione di comportamenti rilevati come illeciti associativi, di cui si esplicita nell'atto di deferimento.

Il Collegio ritiene l'istruttoria documentale, costituita dal verbale di audizione del Presidente della ASD per cui era tesserato l'incolpato, con relativi allegati, reso al Procuratore Associativo, nonché dall'approfondimento richiesto a detto Presidente dal relatore circa le dichiarazioni allo stesso rese dal tesserato, ampiamente sufficienti al fine del decidere.

In particolare, dall'atto di deferimento e dall'istruttoria documentale, che, come detto, acquisisce le dichiarazioni rese dal Presidente della ASD [REDACTED] al Procuratore Associativo, emerge:

- in data 21 ottobre 2025 la ASD [REDACTED] inviava relazione di Safeguarding per fatti accaduti in danno di una loro allieva regolarmente tesserata, perpetrati dal loro istruttore [REDACTED]; relazione inoltrata per competenza il 22.10.2025 al Procuratore Associativo, che audiva i responsabili della ASD. Nella relazione prontamente predisposta dalla ASD si legge che l'allieva chiedeva di conferire con l'istruttore di riferimento per metterlo a conoscenza di gravi episodi di cui era rimasta vittima posti in essere dal sig. [REDACTED] attraverso le chat private su Instagram. Il preposto al *Safeguarding*, nonché presidente della ASD, incontrava la minore prima, poi appresa, pur a livello introduttivo, la rilevanza dei fatti, alla presenza della madre per approfondire la vicenda. In quella sede la minore informava i due che *“da febbraio 2025, il mio insegnante di [REDACTED], [REDACTED], nato a [REDACTED], ha iniziato a scambiarsi con me messaggi sulla piattaforma Instagram. Nel giro di alcuni mesi, tali messaggi sono diventati allusivi e a sfondo sessuale. Inizialmente si trattava di battute, poi di messaggi riferiti all'autoerotismo e a fantasie di natura sessuale nei miei confronti. Da luglio fino a oggi, con cadenza settimanale, [REDACTED] ha continuato a inviarmi messaggi di questo genere, arrivando anche a mandare foto e video del proprio organo genitale e in atti di autoerotismo. Alcuni messaggi descrivevano inoltre fantasie e stati di eccitazione sessuale provati pensando a me”*. Al preposto al Safeguarding venivano mostrati screenshot di alcune delle foto che l'istruttore aveva inviato alla minore.



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

L'ASD deliberava l'immediata sospensione del tesserato. Il responsabile *safeguarding* e presidente consigliava di presentare querela all'autorità giudiziaria;

-il Procuratore Associativo: acquisiva quanto sopra; avvisava l'incolpato della apertura del procedimento (rispetto a ciò, l'incolpato non riteneva di rassegnare comunicazioni); contattava la madre della minore (la quale, pur volendo collaborare, non ha ritenuto rilasciare alcuna dichiarazione opponendo il segreto istruttorio dovuto alle indagini in corso della Procura della Repubblica competente a seguito della querela sporta); indi procedeva all'audizione contestuale del preposto al *Safeguarding* e dell'istruttore presenti all'incontro con la ragazza e la madre, che confermavano le circostanze relazionate e confermavano che le immagini riprodotte nei files forniti corrispondevano a quelle loro fornite dalla minore stessa;

-gli stessi hanno riferito che a seguito della convocazione dell'odierno incolpato per comunicargli la sospensione dalla associazione e la risoluzione del rapporto contrattuale, lo stesso avrebbe ammesso la propria responsabilità senza accennare alcuna giustificazione; richiesto di delucidazioni, il preposto al *Safeguarding*, nonché presidente della ASD, specificava che il tesserato aveva rappresentato, in sostanza, su fatti che: "*non so cosa mi è preso, vi chiedo scusa*"; confermava altresì che il luogo di operatività dell'incolpato era presso sede dell'associazione in [REDACTED].

Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese siano da considerare credibili in quanto riconnesse, insieme alla documentazione in atti; l'incolpato, che ha deciso di non partecipare alla audizione richiesta dal Procuratore Associativo, né di depositare memoria, né ancora partecipare all'udienza, si ritiene abbia reso al Presidente della ADS dichiarazioni ammissive pur generiche. Il racconto della minore – reso alla presenza della genitrice, risulta credibile e lineare, corroborato da elementi confermativi, quali le risultanze delle *chat* private (tali comunicazioni, per giurisprudenza, costituiscono una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può legittimamente disporre ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale). La genitrice, peraltro, ha precisato di aver presentato querela.

Il Collegio annota che la delicatezza del caso risiede, in particolare, nella coniugazione del principio di innocenza con l'insieme dei doveri associativi nella cornice delle finalità associative, con particolare rilievo al rispetto della persona, tenuti ulteriormente in conto i principi di tutela rafforzata dei minori (qui, in rilievo, dell'adolescente) in ambito sportivo, evidenti da una serie di disposizioni normative specifiche. In tale contesto, la valutazione del Collegio, lungi da contenere elementi di valutazione del rilievo penale dei comportamenti ascritti, che sarebbero estranei alle finalità statutarie e contrastanti con i principi ordinamentali, non può che esprimersi in riferimento



## COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

alla tutela prudenziale, che si riconnette, nel caso di specie, al principio di probità inteso in senso statutariamente argomentato, sì che tale dovere si estrinseca anche nei termini di elidere la possibilità che si ingenerino timori e reiterazioni che in qualche modo coinvolgano l'associazione stessa e gli associati, tenuto conto della particolare salvaguardia dovuta ai minori.

Ciò merita maggiore attenzione laddove il tesserato abbia un ruolo (in specie, quello di allenatore) che rappresenta sia l'educatore che l'autorità, sia ancora l'associazione stessa nei confronti dei tesserati e dei terzi. Alla luce di quanto esposto (fermo il principio di innocenza in sede giudiziaria) senza altra valutazione che non sia dei rapporti associativi e di tutela dei minori che esercitano lo sport, in considerazione degli elementi documentali e di quanto emerso, ritenuti di particolare rilievo e gravità, tenuto altresì conto della prospettica evoluzione che potrà registrare la situazione, il Collegio reputa di comminare al tesserato [REDACTED] la sanzione della interdizione a tempo indeterminato da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, e così – fra l'altro – dal ruolo di allenatore. Invita il convenuto a intraprendere un percorso formativo e riparativo, comunicando eventuali elementi di novità che possano determinare una ulteriore valutazione da parte del Collegio.

P.Q.M.

il Collegio dispone l'interdizione a tempo indeterminato da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, e così – fra l'altro – dal ruolo di allenatore, del tesserato [REDACTED]; invita lo stesso a intraprendere un percorso formativo e riparativo, di cui potrà dar nota al Collegio, in uno con eventuali elementi di novità che possano determinare una ulteriore valutazione. Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione di appartenenza e al Comitato di [REDACTED] e [REDACTED], nonché al livello nazionale, con la formula "tesserato [REDACTED]: interdizione a tempo indeterminato da tutte le funzioni associative" e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

*Data della sottoscrizione digitale*

Milano, 30 dicembre 2025

Collegio Probiviri CSI Interregionale Nord

Fabio Arrigoni, presidente - relatore

Elena Jaccheri (componente)

Valli Roberto (componente)

Copia conforme del provvedimento in atti del  
procedimento 9/2025. Il Presidente del Collegio